

**BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE/PROGETTI/INTERVENTI DI PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE
RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO**

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL BANDO

Comma 1)

Il presente bando contiene le modalità e i criteri per la presentazione di domande rivolte alle associazioni relativamente a iniziative/progetti/interventi da realizzarsi sul territorio provinciale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. ed in coerenza con le politiche ambientali della Provincia autonoma di Trento.

ARTICOLO 2 SOGGETTI DESTINATARI

Comma 1)

I destinatari del presente bando sono associazioni legalmente costituite nelle forme di legge e senza scopo di lucro, con sede legale nella Provincia di Trento. Associazioni che non svolgono attività commerciale, ovvero che svolgono attività commerciale in via occasionale e non prevalente (art.77 TUIR)

Comma 2)

I soggetti di cui al comma 1) potranno presentare una sola iniziativa/progetto/intervento.

ARTICOLO 3 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Comma 1)

I contributi di cui al presente bando sono finalizzati a finanziare iniziative/progetti/interventi di carattere ambientale, ed in particolare:

- a) iniziative, manifestazioni, eventi culturali innovativi e creativi, con un marcato taglio ambientale;
- b) realizzazione di attività promozionali e campagne di informazione, di educazione o sensibilizzazione in campo ambientale e dello sviluppo sostenibile rivolte ai cittadini giovani, anziani, stranieri anche con il possibile coinvolgimento degli istituti scolastici;
- c) progetti, iniziative e attività destinati in generale alla promozione di una cultura ambientale, nonché all'attivazione e partecipazione ad iniziative, protocolli, carte e campagne aventi ad oggetto lo sviluppo sostenibile;
- d) promozione di iniziative/progetti/interventi creativi e innovativi atti a valorizzare e diffondere la conoscenza sui temi dell'acqua, biodiversità, ecosistemi, paesaggi e stili di vita, energia, trasporti, clima;
- e) valorizzazione delle peculiarità ambientali e dei saperi tradizionali del territorio alpino;
- f) progetti che siano in grado di trasmettere la complessità delle tematiche dello sviluppo sostenibile in una prospettiva che va dal locale al globale e ne consideri le connessioni, gli intrecci e gli impatti ambientali delle scelte di sviluppo;

- g) iniziative/progetti/interventi finalizzati alla promozione dei modelli di consumo, degli stili di vita e dei sistemi di produzione in ottica di sostenibilità;
- h) iniziative che costituiscano servizi finalizzati a favorire una formazione culturale in tema ambientale e la partecipazione attiva al patrimonio e ai valori ambientali della società;
- i) progetti di ricerca e di formazione innovativi sulle tematiche ambientali.

ARTICOLO 4 **SPESE AMMISSIBILI**

Comma 1)

Sono ammissibili a contributo i costi inerenti l'iniziativa/progetto/intervento di cui all'art. 3 e di seguito indicati:

Costi direttamente imputabili al progetto:

- a) supporto esterno di esecutori, formatori, docenti, studiosi, ricercatori, relatori (attività assegnate a collaboratori regolate da apposito contratto nel quale siano chiaramente indicati l'oggetto della prestazione, la tempistica, la non appartenenza ai soci dell'associazione richiedente, l'eventuale rimborso spese vitto/alloggio/viaggio adeguatamente rappresentato);
- b) affitto sale per la realizzazione del progetto;
- c) traduzioni e interpreti;
- d) promozione, pubblicità, diffusione, comunicazione: per tali attività i supporti comunicativi utilizzati dovranno riportare la dicitura: "realizzato con il contributo della Provincia autonoma di Trento - Assessorato ai lavori pubblici, ambiente e trasporti";
- e) editoria, web, dvd, ecc;
- f) produzione o acquisto di materiali e sussidi didattici;
- g) affitto beni immobili, strutture fisse, attrezzature se strumentali e necessarie all'attuazione dell'iniziativa/progetto/intervento;
- h) acquisto di spettacoli;
- i) spese di allestimento, trasporto collettivo o di materiali (spostamenti collettivi, trasporto materiali espositivi, scenografici, ecc.);
- j) assicurazione di materiali espositivi;
- k) realizzazione cataloghi;
- l) oneri SIAE, spese per autorizzazioni e concessioni, oneri di Pubblica Sicurezza (es: servizio ambulanze, C.R.I, Vigili del fuoco, etc.);
- m) costi per la realizzazione di azioni di miglioramento ambientale coinvolgenti l'ambiente e le sue relazioni con l'esterno (risparmio energetico, idrico, gestione rifiuti, mobilità sostenibile);
- n)** altri costi indispensabili per la riuscita del progetto. Tali voci di spesa devono essere illustrate puntualmente nel progetto con le motivazioni che ne giustificano la necessità;
- o) IVA non detraibile. Non è ammissibile l'IVA sostenuta da soggetti che applicano regimi forfettari.

Comma 2)

Sono escluse dal contributo:

- a) spese non direttamente riferibili all'iniziativa/progetto/intervento;
- b) spese per l'acquisto, la realizzazione e/o la ristrutturazione di beni immobili.

Comma 3)

Non sono ammissibili a contributo iniziative/progetti/interventi realizzati anteriormente, o in corso di esecuzione, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Comma 4)

Per ogni domanda viene analizzato il documento "stima analitica dei costi" Allegato C e vengono prese in considerazione solo le voci di spesa ammissibili.

Comma 5)

La spesa ammessa viene quantificata sulla base:

- della congruità dei costi prospettati, con riguardo anche alla coerenza dei costi esposti rispetto alla tipologia e all'importanza dell'iniziativa/progetto/intervento;
- dell'indispensabilità di tali costi per la realizzazione dell'iniziativa/progetto/intervento;
- delle risorse derivanti da autofinanziamento.

ARTICOLO 5 DIVIETO DI CUMULO

Comma 1)

Non è ammesso per le stesse spese ammesse a contributo il cumulo con altre forme di contributo pubblico, previste da disposizioni provinciali, statali o comunitarie.

ARTICOLO 6 RISORSE FINANZIARIE

Comma 1)

Le risorse finanziarie previste per l'attuazione del presente bando ammontano complessivamente a euro 500.000 (cinquecentomila) euro e sono contemplate dal Fondo per lo Sviluppo Sostenibile - capitolo 803550-002 del Bilancio di Previsione 2010.

Comma 2)

Le risorse saranno impegnate, secondo le modalità previste dal successivo comma 4) dell'articolo 10, dal Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale, a seguito dell'approvazione in via definitiva della graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 10 del presente bando.

ARTICOLO 7 CONTRIBUTI

Comma 1)

Non sono ammissibili a contributo iniziative/progetti/interventi che presentino costi superiori ai 40.000 (quarantamila) euro, al lordo dell'iva.

Comma 2)

La percentuale di finanziamento per ciascun iniziativa/progetto/intervento è pari all'85% della spesa ritenuta ammissibile.

ARTICOLO 8
CONTENUTO DELLE DOMANDE e
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

Comma 1)

Le domande di finanziamento firmate dal legale rappresentante e affrancate con la disciplina di bollo, se dovuta, devono essere predisposte secondo il fac simile, allegato al presente bando (Allegato A) e disponibile all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it.

Comma 2)

Le domande di finanziamento devono essere corredate da

- a) il “**documento analitico illustrativo dell’iniziativa/progetto/intervento**” - Allegato B redatto secondo il fac simile disponibile all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it;
- b) il documento “**stima analitica dei costi**” - Allegato C redatto secondo il fac simile disponibile all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it;
- c) una scheda riassuntiva della dimensione massima di una facciata che illustri sinteticamente l'iniziativa/progetto/intervento presentato e le sue finalità;
- d) eventuali elaborati progettuali o piani di attività;
- e) Curriculum dell'ente/associazione ed eventuali lettere di interesse;
- f) Un cd rom contenente il formato elettronico dei documenti di cui al punto a), b), c), d), e).

Comma 3)

Le domande devono essere presentate complete della documentazione di cui al comma 2) pena la loro inammissibilità. Resta comunque ferma l'eventuale regolarizzazione o integrazione della documentazione già presentata ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

ARTICOLO 9
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Comma 1)

Le domande complete della documentazione di cui all'art. 8 devono essere presentate dai soggetti di cui all'art. 2, nel periodo compreso tra il 01 agosto e il 15 settembre 2010.

Comma 2)

La domanda e la relativa documentazione allegata devono pervenire al seguente indirizzo: **Servizio Valutazione Ambientale Via Romagnosi, 11/A 38122 Trento**.
Le domande possono essere trasmesse tramite posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna diretta.

Comma 3)

Nel caso di spedizione postale le domande si intendono presentate in tempo utile ove risulti, sulla base della data di spedizione mediante plico raccomandato, che sono state consegnate all'ufficio postale entro i termini previsti.

Ai fini del rispetto del termine ultimo stabilito per la presentazione della domanda avvenuta tramite consegna diretta, si considerano le ore 16.30 del giorno 15 settembre 2010. Le domande presentate oltre il termine di cui al comma precedente, sono irricevibili.

ARTICOLO 10

PROCEDURA PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO

Comma 1)

Le domande pervenute entro la scadenza di cui all'art. 9, comma 1, verranno esaminate dal Servizio Valutazione Ambientale.

Comma 2)

L'istruttoria svolta dal Servizio Valutazione Ambientale, eventualmente avvalendosi del supporto dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente o dei servizi competenti per materia in relazione alla tipologia di iniziativa/progetto/intervento oggetto della domanda di contributo, consiste nella:

- a) la verifica della completezza e regolarità della documentazione inviata;
- b) la verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda: l'appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei beneficiari individuati dall'art. 2 del presente bando; la localizzazione degli interventi nel territorio; la verifica che la spesa complessiva del progetto non superi i 40.000 (quarantamila) euro;
- c) la coerenza con i criteri generali e specifici previsti dal bando;
- d) la valutazione delle caratteristiche dell' iniziativa/progetto/intervento, secondo i criteri previsti **dall'allegato D** e l'attribuzione del relativo punteggio.

Comma 3)

Entro il 15 novembre 2010 il Servizio Valutazione Ambientale, sulla base dell'istruttoria svolta secondo le modalità stabilite dai commi precedenti, con proprio provvedimento, provvede a dichiarare le iniziative/progetti/interventi "ammissibili" o "inammissibili" per incompletezza della documentazione di cui all'art. 8, approva in via definitiva la graduatoria di merito, nonché individua iniziative/progetti/interventi "ammessi" a finanziamento. In base alla graduatoria emersa a seguito dell'assegnazione del punteggio attribuito tramite i criteri di valutazione di cui allegato D, non saranno ammessi a finanziamento i progetti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 33. I progetti che otterranno un punteggio pari o maggiore a 33 saranno ammessi a finanziamento fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria di cui all'art. 6.

Comma 4)

Contestualmente all'adozione del provvedimento di cui al comma 3), il Servizio Valutazione ambientale procederà come di seguito indicato:

- a) per le iniziative/progetti/interventi ammessi a finanziamento, verranno determinati i rispettivi contributi ed assunti i relativi impegni di spesa sul capitolo 803550-002 nei limiti delle risorse accantonate a bilancio per l'esercizio 2010;
- b) per quelle "non ammissibili" e per quelle "ammesse" e "non finanziabili" verrà data comunicazione al soggetto interessato.

Comma 5)

Le iniziative/progetti/interventi dovranno essere realizzati secondo quanto definito nel documento progettuale allegato alla domanda e dovranno essere terminati entro 18 mesi

dalla data di adozione del provvedimento del Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale che concede il contributo.

Comma 6)

È fatta salva la possibilità di prorogare tale termine per una sola volta, per fatti debitamente documentati non imputabili al beneficiario, da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa.

ARTICOLO 11 **EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Comma 1)

Il contributo concesso ai sensi dell'art. 10 sarà erogato dal Servizio Valutazione Ambientale con le seguenti modalità:

1. un acconto fino al 30% del contributo concesso, previo invio da parte del rappresentante legale dell'Associazione, della **dichiarazione di avvio del progetto - Allegato E** entro un mese dalla comunicazione di avvenuto finanziamento, con presentazione di un **piano operativo -Allegato F** indicante le attività e il cornoprogramma. Tali documenti dovranno essere redatti in conformità ai fac simili disponibili all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it;
2. il saldo del contributo concesso alla conclusione del progetto, previo invio da parte del rappresentante legale dell'Associazione della rendicontazione conclusiva di cui all'art. 12. Tale documento dovrà essere redatto secondo il fac simile disponibile all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it.

Comma 2)

La documentazione di cui al comma precedente potrà essere spedita via fax al numero 0461 493221, con posta certificata all'indirizzo serv.valamb@pec.provincia.tn.it previa sottoscrizione del richiedente con firma digitale, tramite posta raccomandata a/r o consegnata in modo diretto all'indirizzo **Servizio Valutazione Ambientale, Via Romagnosi, 11/A , 38122 Trento.**

Comma 3)

Il Servizio Valutazione Ambientale si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione di cui al comma 1) qualora non fosse completa.

ARTICOLO 12 **MODALITA' DI RENDICONTAZIONE**

Comma 1)

Entro tre mesi dalla conclusione del progetto deve essere presentata la rendicontazione finale. Il saldo verrà erogato a seguito della presentazione da parte del legale rappresentante della **dichiarazione concernente le spese sostenute** redatto secondo il fac simile disponibile all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it che:

- certifichi l'avvenuta realizzazione del progetto indicando l'ammontare totale delle spese sostenute, supportata da un rendiconto riportante il quadro analitico delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativamente all'attività oggetto di agevolazione;

- attestati che le spese sono state effettivamente sostenute per l'attuazione delle attività relative al progetto ammesso a contributo;

In allegato alla rendicontazione deve essere altresì prodotta una relazione finale del progetto che specifichi le attività realizzate, i risultati ottenuti, le eventuali difficoltà riscontrate, copia di tutta la documentazione prodotta (locandine, opuscoli, pubblicazioni, dvd, ecc) e ogni altro dato utile all'analisi delle risultanze progettuali.

Comma 2)

E' fatta salva la possibilità di prorogare per una sola volta i termini di cui al comma 1) del presente articolo, per fatti non imputabili al beneficiario da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa.

Comma 3)

Qualora la spesa complessiva sostenuta risulti inferiore a quella ammessa a contributo, la Provincia procederà alla rideterminazione del contributo, al recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso ivi compresi gli eventuali interessi, secondo la normativa vigente.

Comma 4)

Resta inteso che l'importo del contributo non potrà essere superiore all'ammontare del disavanzo indicato nel rendiconto finale delle spese sostenute e delle entrate conseguite presentato ai fini dell'erogazione del saldo.

ARTICOLO 13 CONTROLLI, REVOCHE, SANZIONI

Comma 1)

Il Servizio Valutazione Ambientale potrà effettuare controlli a campione in qualsiasi momento sulla veridicità delle informazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando e sullo svolgimento delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e dall'art. 11 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale (d.P.G.P.) 5 giugno 2000 n.9-27/Leg e s.m.

Comma2)

Qualora dal controllo effettuato emergano la mancanza di requisiti o di presupposti per la concessione delle agevolazioni ovvero elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso dal Dirigente, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato di cui all'art. 25 della legge provinciale 30 novembre 1993, n. 23, procede alla revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa e alla denuncia di eventuali reati commessi all'autorità giudiziaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)).

Comma 3)

In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto all'art. 10, comma 6 e all'art. 12, comma 2 del presente bando, si procederà alla revoca dei relativi impegni di spesa e al recupero delle somme eventualmente erogate.

ARTICOLO 14
RISULTATI DELLE ATTIVITA'

Comma 1)

La Provincia autonoma di Trento potrà utilizzare liberamente i risultati e la documentazione prodotta nello svolgimento delle attività finanziate dal presente bando, e di pubblicizzare di propria iniziativa i progetti approvati nel modo in cui lo ritenga più opportuno.

ARTICOLO 15
ACCETTAZIONE DELLE NORME DEL BANDO

Comma 1)

La partecipazione al presente Bando implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nello stesso, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti provinciali vigenti in materia.

ARTICOLO 16
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Comma 1)

I dati dei quali la Provincia autonoma di Trento verrà in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.